

Nè si potrebbe ritenere che la detta norma riguardi un divieto assoluto di rifiuto del soccorso, quando il pericolo che determina l'assistenza esiste. Sarebbe una volontà di suicidio, una follia, che non è in fatto pensabile. E' vero che l'aggiunta della nota *ragionevole* eliminerebbe questa ipotesi. Ma la ipotesi si elimina da sé per la sola significazione che in tema di diritto può avere la parola *volontà*: la volontà sragionata non è volontà giuridica.

Il rifiuto di assistenza può avere solo una portata pratica, o per la convinzione che il Capitano abbia dei propri mezzi di salvamento, e allora non è rifiuto di assistenza; ma è apprezzamento, convinzione del Capitano, che non sia il caso non di questo o di quel soccorso, ma il caso, invece, di nessuna assistenza; cioè è negazione dell'elemento *pericolo*, negazione del fatto dell'assistenza. Di fronte alla quale convinzione ci può essere in contrasto, e ne è ammissibile la prova, l'affermazione del fatto *pericolo e impossibilità a salvarsi* della nave assistita: ovvero ci può essere concorso di offerte di assistenti; e il Capitano ha diritto di scegliere quello che gli paia più idoneo al salvamento, e rifiutare gli altri: i quali altri, se assistessero malgrado il divieto, non avrebbero diritto a compenso. - Ma in questo caso, scegliendo, ci sarebbe la legge a favore del salvatore con cui fu scambiato il consenso, e perciò diventerebbe per essa esclusa l'azione degli altri, indipendentemente dalla disposizione in esame.

Comunque, questa disposizione, parlando di divieto *espresso e ragionevole*, mentre esclude il caso impensabile della volontà abnorme del Capitano assistito, con la parola *espressa* ipotizza in sostanza la determinazione di un contratto di assistenza, e con l'altra *ragionevole* ipotizza quell'elemento di *necessità*, cioè del pericolo, che è quello che